

Art. 41. — Le Autorità marittime dei due Stati contraenti dovranno, se richieste, vicendevolmente prestarsi per l'interrogatorio degli imputati, per l'esame dei testimoni, ed in genere per ogni necessario atto d'istruttoria, relativo a contravvenzioni commesse da barche da pesca del proprio Stato nelle acque sottoposte alla sovranità dell'altro; e adotteranno i provvedimenti atti a garantire la esecuzione delle pene pecuniarie riportate dai capi barca con sentenze passate in giudicato.

Art. 42. — Ciascuno dei due Stati contraenti procurerà mediante la propria legislazione interna, che vengano fissate per la pesca nelle acque di pesca promiscua, in modo possibilmente analogo a quelle dell'altro Stato, le penalità delle varie contravvenzioni, e le disposizioni concernenti l'eventuale sequestro o la confisca dei corpi di reato per le infrazioni accertate nelle rispettive zone di sovranità.

Art. 43. — Alla fine di ogni trimestre gli uffici portuali dei due Stati contraenti dovranno in via gerarchica comunicare alla Commissione Permanente di cui al titolo VII, le contravvenzioni denunciate e quelle giudicate nelle acque di loro giurisdizione a carico di pescatori dell'altro Stato, e tutte le osservazioni fatte e gli inconvenienti rilevati nei riguardi dell'esercizio della pesca e nell'applicazione della presente Convenzione.

Art. 44. — Tre infrazioni del primo miglio o della zona dei 300 metri nel Canale di Maoni, commesse da pescatori di una o dell'altra parte contraente, determinano rispettivamente la perdita della concessione di pesca con reti a strascico nel detto canale per il corrente periodo di questa.

Passata in giudicato la perdita della concessione verrà, se del caso, notificata dal Governo serbo, croato e sloveno al governo italiano, per opportuna conoscenza dei pescatori.

Art. 45. — Le tasse di riconoscimento per l'esercizio della pesca entro il primo miglio marittimo verranno pagate in quei casi nei quali venivano finora pagate.

TITOLO VI.

COMITATO SCIENTIFICO ITALO-SERBO-CROATO-SLOVENO PER LE RICERCHE FISICO-BIOLOGICHE NELL'ADRIATICO.

Art. 46. — Verrà istituito di comune intesa fra i due Stati contraenti un comitato scientifico italo-serbo-croato-sloveno per le ricerche fisico-biologiche nell'Adriatico.